



Ministero della Giustizia

CONTRATTO per il servizio di assistenza correttiva ed adeguativa e manutenzione dei sotto-siti del CONAF

Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di SASSARI

Contratto in esecuzione della delibera di Consiglio n. 9 del 29/08/2025
CIG: B815CACFA1

L'anno 2025 il giorno 29 del mese di agosto con la presente scrittura privata redatta in duplice copia

TRA

4 - Il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di SASSARI (di seguito anche Ordine) , con sede legale in SASSARI, in via UMBERTO I, N. 90, c.f. 80003880905 indirizzo pec protocollo.odaf.sassari@conafpec.it, in persona del suo Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, **Mauro Salis** Dottore Agronomo a ciò autorizzato con **delibera n. 17 del 29/08/2025**

E

Horsa Link srl, con sede legale in Camerino (MC), via A. D'Accorso, 29 - P.IVA n. 01615270434 in persona del Suo legale rappresentante Francesco Maccari (di seguito anche Affidatario),

PREMESSO CHE

con la delibera n. **delibera n. 17 del 29/08/2025** veniva affidato ad Horsa Link srl il servizio di assistenza correttiva ed adeguativa e manutenzione del sito dell'Ordine a decorrere dal 01/09/2025 Codice Identificativo di Gara (CIG) n B815CACFA1

CONSIDERATO CHE

occorre stipulare con la citata ditta Affidataria apposito contratto al fine di stabilire l'ambito di espletamento delle prestazioni, nonché le modalità di pagamento e quanto altro occorra a stabilire in modo univoco i rapporti tra le parti.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. Oggetto dell'incarico e descrizione delle prestazioni.

Il presente contratto ha per oggetto il servizio di assistenza correttiva ed adeguativa e manutenzione del sito dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di SASSARI.

Per sottosito dell'Ordine si intende il dominio www.ordinesassari.conaf.it di proprietà del Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali al momento della sottoscrizione del presente contratto ivi comprese le pagine relative alla sezione "amministrazione trasparente".

In maniera esemplificativa e non esaustiva:

a. Assistenza software.

b. Conduzione e manutenzione dei siti web

- è ricompreso il test degli aggiornamenti dei plugin ed il loro effetto sul sistema multisito senza rischiare di compromettere i siti principali. Questo richiede sia l'implementazione di un sistema di verifica automatizzato dei servizi principali, che il controllo manuale a campione.

- Per quanto riguarda i domini secondari (trasparenza ecc.), visto che hanno una architettura più semplice, gli aggiornamenti possono essere eseguiti in produzione fuori dagli orari lavorativi. In caso di problemi saranno ripristinati da un backup online necessario, con tempo di indisponibilità tipicamente inferiore ai due minuti, assolutamente compatibile con il traffico osservato.

c. Le attività di manutenzione ordinaria constano di:

- Monitoraggio continuativo e proattivo delle vulnerabilità di Wordpress pubblicate sugli advisory di sicurezza, e aggiunta tempestiva delle regole per prevenirle.
- Aggiornamento tempestivo di ogni patch di sicurezza di Wordpress e plugin.
- Per ogni aggiornamento di Wordpress e plugin:
- Verifica compatibilità nuovi aggiornamenti sul sistema parallelo citato in precedenza.
- Esecuzione aggiornamenti e verifica (automatica e manuale).
- Analisi degli errori di Wordpress e PHP nei log.
- Analisi dei tracciati di navigazione alla ricerca di errori minori, potenzialmente non riscontrabili visivamente, e che possono esser dovuti ad indici errati nei motori di ricerca, collegamenti errati, sitemap obsolete, e relativa correzione.

d. Formazione degli utenti con organizzazione di n.2 eventi annuali e ogni qualvolta intervenga una modifica sostanziale nella conduzione dei siti, tale da evidenziare l'esigenza di un aggiornamento formativo, erogabili sia in presenza che tramite webinar. Quest'ultimi potranno essere registrati e resi disponibili a tutti gli utenti.

e. Produzione di un video/manuale d'uso di conduzione dei siti.

Inoltre l'affidatario si impegna a ritenere incluso nella manutenzione correttiva e adeguativa ogni intervento teso all'adattamento dei servizi web del CONAF a normative, direttive, indicazioni, best practices, attuali o future, siano essi previste e segnalate da AGID, ovvero ACN, ovvero qualsiasi ente che il CONAF ritenga e riterrà opportuno valutare per l'intera durata della commessa. Horsa si impegna a ritenere incluso nella manutenzione correttiva e adeguativa lo studio, gli aggiornamenti, la valutazione indipendente di normative, direttive, indicazioni, best practices, attuali o future, siano esse previste e segnalate da AGID, ovvero ACN, ovvero qualsiasi ente ritenesse opportuno, tesi a fornire segnalazioni e consulenze che permettano ai servizi web del sito di mantenere un livello aggiornato di compliance e governance.

2. Durata del contratto

2.1 Il presente contratto decorre a far data dal **01/09/2025** e ha una durata di 3 anni con scadenza il **01/09/2028** Decoro il termine di scadenza, il presente contratto potrà essere prorogato **esclusivamente** a seguito di rinnovo della convenzione tra CONAF e Horsa Link srl e comunque la durata del presente contratto seguirà quella prevista del contratto tra Horsa link e CONAF per il sito principale CONAF www.conaf.it .

3. Compenso

Fine che con delibera n. 37_2025 e con il presente contratto si intende stipulare il servizio per le attività di manutenzione correttiva ed adeguativa dei sotto siti del Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali – CONAF.

Per un importo annuale per ogni sotto sito di € 285,00 oltre 22% di iva come da legge.

Il corrispettivo dovuto dall'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di SASSARI all'Affidatario, per tutta la durata del contratto, e per le attività di cui ai precedenti commi, sarà corrisposto in rate annuali, previa presentazione e accettazione da parte dell'Ordine, della relativa fattura elettronica.

Le fatture devono riportare obbligatoriamente, pena l'inammissibilità e il rifiuto delle stesse, i seguenti dati:

CIG: B815CACFA1

CODICE UNIVOCO DI UFFICIO: UFSQ4

C.F. AMMINISTRAZIONE: 80003880905

L'Affidatario prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la tempestiva e corretta spedizione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la liquidazione.

Il pagamento di quanto dovuto avverrà entro 30 giorni dalla data di emissione.

3 Obblighi dell'Affidatario

3.2 L'Affidatario assume tutti gli obblighi e gli oneri che derivano dal presente contratto.

3.3 L'Affidatario è responsabile, a tutti gli effetti di legge, del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta ed esatta esecuzione del contratto, restando inteso che le norme e le prescrizioni contenute nei documenti contrattuali sono state da lui esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.

- 3.4** Con l'assunzione dell'incarico, l'Affidatario si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della professione.
- 3.5** L'Affidatario, ai sensi dell'art. 2235 del c.c., trattiene la documentazione fornita dall'Ordine per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'incarico, salvo diversi accordi con l'Ordine stesso.
- 3.6** L'Affidatario deve rispettare il segreto professionale non divulgando fatti o informazioni di cui è venuto a conoscenza in relazione all'espletamento dell'incarico; né degli stessi può fare uso, sia nel proprio che nell'altrui interesse, curando e vigilando che anche i collaboratori, i dipendenti ed i tirocinanti mantengano lo stesso segreto professionale, come meglio specificato all'art. 6 del presente contratto.
- 3.7** Il diritto di recedere dal contratto deve essere esercitato dall'Affidatario in modo da non recare pregiudizio all'Ordine, dandogliene comunicazione per iscritto, a mezzo raccomandata a/r o a mezzo e-mail pec (posta elettronica certificata), con un preavviso di 90 giorni.

4 **Tutela contro azioni di terzi**

- 4.1** Horsa Link srl in ogni tempo l'Ordine da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante da inosservanza, da parte di Horsa Link srl stessa, anche parziale, delle norme contrattuali e da inadempienze nell'ambito delle attività e rapporti, comunque, posti in essere da Horsa Link srl stessa per l'esecuzione del servizio.
- 4.2** L'Aggiudicatario assume, altresì, la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per i danni che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando il CONAF da ogni responsabilità.

5 **Osservanza delle leggi.**

- 5.1** L'Aggiudicatario sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi, i decreti, i regolamenti e di tutte le prescrizioni vigenti, o che saranno emanate, indipendentemente dalle disposizioni del presente contratto.

6 **Garanzie**

- 6.1** L'Affidatario assicura che tutte le informazioni non provenienti dall'Ordine utilizzate sui siti di CONAF e dell'Ordine sono nella sua legittima disponibilità, e non violano alcun diritto d'autore, marchio di fabbrica, brevetto o altro diritto di terzi derivante da legge, contratto o consuetudine.
- 6.2** L'Affidatario manterrà indenne l'Ordine e il CONAF, per ogni pretesa di indennizzo e/o risarcimento vantata da terzi in conseguenza della pubblicazione dei suddetti materiali.

7 Foro competente

7.1 Per eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto, è esclusivamente competente il Foro del Tribunale di Sassari.

8 Autorizzazione al trattamento dei dati personali

8.1 Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e all'articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679 circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù degli art. 15 e seguenti della citata normativa.

8.2 L'Ordine tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi.

8.3 Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato Regolamento e dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del regolamento UE 2016/679 con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure di sicurezza da adottare.

9 Riservatezza

9.1 L'Affidatario si impegna, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni subiti dal CONAF e/o dall'Ordine, ad utilizzare e trattare i dati di cui sia venuto in possesso nello svolgimento del rapporto contrattuale in conformità alla normativa regolante la materia ed alle disposizioni che saranno impartite dal CONAF e/o dall'Ordine.

9.2 L'Affidatario assume l'obbligo di mantenere riservati tutte le notizie, i dati e le informazioni di cui venga in possesso o sia venuto a conoscenza nell'esecuzione del contratto e nell'espletamento del servizio, di non divulgare e di non farne oggetto di sfruttamento e s'impegna, altresì, a garantire il medesimo impegno da parte di tutti i soggetti dei quali si avvalga, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle prestazioni contrattuali. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza devono essere rispettati anche successivamente alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

9.3 Tutto ciò che l'affidatario sviluppa o elabora con qualsiasi mezzo e in qualsiasi maniera, nonché ogni documento o informazione che gli viene fornita dall'Ente in merito all'incarico a lui affidato è di proprietà esclusiva del CONAF e/o dell'Ordine e non può

essere in alcun modo divulgato all'esterno o essere riutilizzato dall'affidatario al termine del contratto o per finalità diverse dal presente contratto.

9.4 È nella facoltà del Committente verificare il rispetto dell'obbligo di riservatezza di cui al presente articolo. Il mancato adempimento di tale obbligo rappresenta colpa grave e sarà considerato motivo per la risoluzione del contratto da parte del Committente ai sensi del successivo art. 10 fermo restando che l'Affidatario si obbliga a garantire, tenere indenne e manlevato il Committente per ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse derivargli dall'inadempimento dell'obbligo di riservatezza da parte dell'Affidatario stesso o dei soggetti dei quali si avvalga, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle prestazioni contrattuali.

10 Divieto di Cessione del contratto

10.1 L'Aggiudicatario si obbliga a non cedere, in modo totale o parziale, i diritti e i doveri derivanti dal presente contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso.

11 Clausola di leale collaborazione

11.1 Le Parti si impegnano a concludere ogni ulteriore atto di attuazione, integrazione e precisazione del presente contratto, che, nel comune interesse e vantaggio, consenta la più sollecita, sicura ed economica realizzazione dello stesso.

12 Risoluzione del contratto

12.1 Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale e formano un unico e inscindibile contesto, sicché, per patto espresso, la violazione anche di una soltanto dà diritto al CONAF e/o all'Ordine di chiedere la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 cod. civ. senza bisogno di diffida o di speciale costituzione in mora, salvo sempre il risarcimento dei danni:

- a. qualora per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite nei documenti contrattuali, l'Affidatario comprometta l'esecuzione e/o il funzionamento a regola d'arte del servizio;
- b. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'Affidatario ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000;
- c. nel caso di perdita da parte dell'Affidatario dei requisiti di carattere generale per l'esecuzione di contratti pubblici;
- d. nei casi espressamente previsti dal presente contratto;
- e. in ogni altro caso previsto dal presente contratto o dalla normativa vigente.

Inoltre, il Committente dispone la risoluzione del presente contratto qualora:

- f. nei confronti dell’Affidatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che disponga l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione;
- g. nei confronti dell’Affidatario sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 CdC.
- h. Quando si accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’Affidatario, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, questi formula la contestazione degli addebiti all’Affidatario, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Affidatario abbia risposto, il Committente, su proposta del direttore dell’esecuzione, dichiara risolto il contratto.
- i. Qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente comma, l’Affidatario ritardi indebitamente la corretta esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del presente contratto, il direttore dell’esecuzione gli assegna un termine non inferiore a dieci giorni, entro i quali l’Affidatario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, qualora l’inadempimento permanga, il Committente dichiara risolto il contratto.

12.2 Nel caso di risoluzione del contratto, l’Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni subiti e subendi da parte del Committente.

13 Autorizzazione al trattamento dei dati personali

13.1 Le parti dichiarano di aver preso visione delle rispettive informative di privacy rese ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come novellato dal decreto Legislativo n. 101/2018, e del Regolamento U.E. 2016/679, circa il trattamento dei dati personali trattati in occasione del contratto e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù degli art. 15 e seguenti del G.D.P.R.

13.2 Il Committente tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l’esecuzione economica ed amministrativa dello stesso e per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi.

13.3 Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato Regolamento U.E. 2016/679 e dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure di sicurezza da adottare."

14 Norma di rinvio

14.1 Per tutto non espressamente previsto dal presente contratto, valgono le prescrizioni e le disposizioni delle vigenti norme in materia.

15 Forma delle comunicazioni e domicilio


Ogni comunicazione, notificazione o intimazione, comunque denominata, relativa al presente contratto, sarà effettuata dall'Ordine al seguente indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato dall'affidatario: horsalink@legalmail.it

Letto, confermato e sottoscritto.

Sassari, 01/09/2025

Il Presidente

Mauro Salis, Dottore Agronomo



L'Affidatario	Il Presidente dell'Ordine
Francesco Maccari, dottore	Mauro Salis , Dottore Agronomo